



COMUNE DI TORTORETO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del 15-06-2011

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di giugno alle ore 20:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MONTI GENEROSO	P	LANCIANESE STEFANO	A
PICCIONI DOMENICO	P	DI LORENZO FEDERICO	P
CHICCHIRICHI' RENATO	P	DE SANTIS SILVESTRO	P
PINTO GIANDOMENICO OSCAR	P	PAPIRI ROLANDO	A
RIPANI LUIGI	P	POSTUMA MAURO	A
RICHI ALESSANDRA LUCIA	P	PORREA SANDRO	A
TARTARELLI VITO	P	CARUSI NICO	A
DI GIOVANNI ANTONIO	P	TADDEO INNOCENZO	A
CARDINALE LANFRANCO	P		

Assegnati 17

In carica 17

presenti n. 11

assenti n. 6.

Assessori esterni:

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Signor PINTO GIANDOMENICO OSCAR in qualità di Presidente del Consiglio;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE Signor SCARPONE MARIA GRAZIA.

La seduta è pubblica..

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, l'Amm/ne comunale intende dotarsi di un regolamento per la concessione dei locali di proprietà comunale;

Visto l'allegato schema di regolamento;

Dato atto:

- che, come riportato nell'art. 3 "locali comunali", l'individuazione dei locali avverrà con successivo atto di Giunta e che l'elenco verrà aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
- la concessione dei locali, con esclusione delle sole concessioni di breve periodo, è disposta dalla Giunta Comunale, previo parere del Responsabile del Servizio Patrimonio rilasciato ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n. 11, Votanti n. 11 , Astenuti n. =;

Voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi come per legge;

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE»

che si compone di n. 16 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

Allegato "A"

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto:

PARERE: 15-06-2011	Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' REGOLARITA'TECNICA
	Il Responsabile del servizio interessato SACCUTI PASQUALINO

Di identificare responsabile del procedimento il / la **Sig.**.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura, e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
PINTO GIANDOMENICO OSCAR

Il SEGRETARIO COMUNALE
SCARPONE MARIA GRAZIA

Il Consigliere
PICCIONI DOMENICO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*):

- *diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.*
- *è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

Dalla Residenza comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPONE MARIA GRAZIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art.1 – Finalità

Il Comune di Tortoreto, con la concessione dei locali comunali, intende contribuire alle attività e finalità dei soggetti di cui all'art.2, per valorizzarne la funzione sociale, culturale, ricreativa, di volontariato, democratica e partecipativa alla vita del paese.

Art.2 – Soggetti beneficiari

Per le finalità di cui all'art.1, il Comune può concedere in uso immobili di proprietà e di disponibilità comunale a soggetti, pubblici o privati, che non abbiano fine di lucro.

In particolare, i locali comunali possono essere concessi a:

- a) Associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato, religiose, sindacali, per la tutela della natura e dell'ambiente, per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico, associazioni giovanili, di anziani, pro – loco;
- b) Istituzioni pubbliche e private;
- c) Gruppi consiliari e partiti politici, limitatamente alle concessioni di breve periodo di cui all'art.5;
- d) Comitati e fondazioni;
- e) Ogni altro soggetto che ne faccia richiesta per soddisfare un'esigenza che abbia le finalità di cui all'art.1, ritenuta di volta in volta dalla Giunta comunale meritevole di pubblica attenzione.

Art.3 – Locali comunali

L'individuazione dei locali oggetto del presente Regolamento avviene con atto della Giunta comunale e il relativo elenco viene periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Art.4 – Concessione

Le concessioni di cui al presente Regolamento sono onerose, salvo quanto stabilito al successivo art.13.

Con riferimento alla loro durata, le concessioni possono essere occasionali o continuative.

E' fatta comunque salva per l'Amministrazione comunale la facoltà di concessione di locali in "comodato precario" ai sensi dell'art.1810 del Codice civile.

Art.5 – Concessioni occasionali

Le concessioni occasionali possono essere del tipo "ricorrente" oppure "di breve periodo".

Sono ricorrenti le concessioni occasionali che consentono di utilizzare i locali per più di una volta, in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi, per un periodo determinato – di norma non superiore a 6 mesi – al termine del quale l'istanza andrà ripresentata.

Sono di breve periodo, invece, le concessioni occasionali che non superano i tre giorni consecutivi e consentono di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie (culturali, ricreative o di tempo libero).

La concessione occasionale esclude in ogni caso la possibilità per il soggetto richiedente di fissare la propria sede presso il locale concesso, e di depositarvi materiale o attrezzature se non quelle strettamente necessarie e funzionali al perseguimento dello scopo per il quale la disponibilità del locale è concessa.

L'uso del locale da parte dell'assegnatario non potrà avere frequenze tali da ridurre la possibilità di fruizione degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti nel territorio comunale.

Art.6 – Concessioni continuative

Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare stabilmente i locali per:

- finalità aggregative;
- lo svolgimento di attività sociali, assistenziali, di volontariato o altro servizio senza finalità di lucro;
- il perseguimento diretto dei fini istituzionali.

Condizione essenziale, in ogni caso, è che vi sia corrispondenza fra il beneficio concesso e l'interesse generale della comunità, la cui rilevanza viene valutata sia in relazione all'organizzazione del soggetto richiedente che deve avere una consistenza tale da costituire punto di riferimento per la comunità locale sia ai rapporti di collaborazione con il Comune, nell'esercizio delle sue attività istituzionali.

Art.7 – Richiesta dei locali

I soggetti di cui all'art.2, interessati a ottenere la concessione in uso dei locali, devono presentare apposita domanda indicando nella stessa:

- generalità complete del soggetto richiedente;
- durata dell'utilizzo;
- scopo della richiesta;
- assunzione di responsabilità in relazione all'attività che si intende svolgere.

Alla domanda, se presentata da uno dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell'art.2, dovrà essere allegata la documentazione relativa a:

- composizione e rappresentatività degli organi sociali, laddove costituiti;
- statuto;
- rendiconto economico dell'ultimo anno di attività e bilancio dell'anno in corso (*obbligo riservato ai soggetti che sono tenuti a redigerlo*);
- attività svolta nel triennio precedente;
- indisponibilità di altri locali idonei allo scopo per il quale viene proposta istanza;
- eventuali ulteriori contributi ricevuti;
- altre attività esercitate dal soggetto richiedente, con l'indicazione di eventuali utili;
- iscrizione all'Albo regionale, ai sensi della legge regionale n.40/1993 (*obbligo riservato alle associazioni di volontariato*);
- assenza di provvedimenti di natura giudiziale che inficiano l'affidabilità morale del soggetto richiedente (obbligatorio per tutti i soggetti);
- dichiarazione di presa visione delle disposizioni del presente Regolamento (obbligatorio per tutti i soggetti);

Il Comune dovrà assumere le proprie determinazioni entro 20 giorni dal ricevimento della istanza, regolarmente presentata.

Art.8 – Competenze e modalità di rilascio

La concessione dei locali – con l'esclusione delle sole concessioni di breve periodo, concesse dal Sindaco - è disposta dalla Giunta Comunale, previo parere del Responsabile del servizio Patrimonio. Con il proprio atto la Giunta comunale fissa la durata e ogni altro indirizzo, demandando agli uffici competenti la definizione di ogni altro aspetto tecnico – pratico.

Art.9 – Priorità

Nel caso di presentazione di più domande concorrenti, spetterà alla Giunta comunale valutare quale delle domande potrà essere accolta, tenendo conto dei seguenti criteri da applicare in concorso fra loro:

- sede (legale o operativa) nel territorio comunale;
- numero di associati residenti nel territorio;
- espletamento di funzioni che siano di supporto a quelle che incombono istituzionalmente sul Comune e/o su altri enti pubblici;
- mancanza di altri contributi economici da parte del Comune;
- anzianità di costituzione.

Se dall'esame delle istanze concorrenti risulta una parità di meriti, la concessione viene rilasciata al soggetto che per primo ha presentato domanda; in tal caso fa fede la data di acquisizione al protocollo dell'Ente.

Art.10 – Revoca e modifiche

Il Comune di Tortoreto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o istituzionali, ha in ogni tempo il diritto di modificare o revocare – temporaneamente o definitivamente – la concessione dei locali.

Resta salva, in ogni caso, la priorità di utilizzo da parte del Comune dei locali già concessi in comodato, qualora detto uso sia necessario per l'espletamento di finalità istituzionali quali, a titolo meramente esemplificativo, svolgimento di manifestazioni, convegni e qualsivoglia iniziativa cui l'Amministrazione Comunale riconosce finalità di pubblico interesse. In tal caso, il Comune avrà esclusivamente l'onere di comunicare al concessionario la necessità di disporre della struttura con un preavviso di almeno dieci giorni.

Il Comune ha, inoltre, la facoltà di sospendere o revocare la concessione dei locali assegnati nell'ipotesi di constatato uso improprio da parte del concessionario o a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti; in tal caso si riserva il diritto a intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle proprie ragioni.

Art.11 – Cauzioni e polizze assicurative

I concessionari hanno l'obbligo di riconsegnare i locali nello stato in cui si trovavano alla data della concessione; per questo, nell'ipotesi di concessioni ricorrenti o continuative, a garanzia di danni a persone o cose, le concessioni stesse sono subordinate alla stipula di una adeguata polizza assicurativa in favore del Comune o al versamento di una cauzione commisurata al tipo di locale concesso, alla durata e all'uso previsto, limitandola comunque a un importo massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Art.12 – Oneri

La Giunta comunale, con lo stesso atto con il quale accoglie la richiesta, stabilisce anche l'ammontare degli oneri da versare al Comune per il rilascio della concessione. Tali oneri dovranno tener conto delle spese di gestione e del costo dell'eventuale personale comunale tenuto a intervenire o a prestare la propria opera durante il periodo di concessione.

In caso di concessione continuativa, tutte le spese relative ai consumi di energia, acqua, riscaldamento, pulizia e manutenzione ordinaria sono poste a carico del concessionario.

Le spese per la manutenzione straordinaria sono in ogni caso a carico del Comune.

Art.13 – Esenzioni

Potranno essere esentati, in tutto o in parte, dal pagamento degli oneri di cui al precedente art.12:

- le riunioni organizzate dall'Amministrazione Comunale e dai Gruppi consiliari nell'ambito della propria finalità istituzionale;
- le riunioni organizzate dalle associazioni di volontariato e associazioni onlus locali;
- le riunioni organizzate dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e/o dal personale dipendente del Comune di Tortoreto per lo svolgimento di incontri e/o assemblee unitarie di categoria;
- le riunioni delle organizzazioni sindacali dei pensionati per lo svolgimento di assemblee unitarie della categoria;
- riunioni dei partiti o i movimenti politici presenti alle competizioni elettorali, limitatamente a quelle amministrative comunali;
- i soggetti ai quali l'Amministrazione comunale abbia concesso il proprio patrocinio per lo svolgimento di iniziative a rilevanza pubblica ovvero – nel caso di concessioni a carattere continuativo - abbia espressamente disposto la concessione dei locali in esenzione dal pagamento del corrispettivo in ragione della particolare rilevanza delle finalità di interesse pubblico perseguite dal soggetto richiedente.

Art.14 – Responsabilità

I concessionari hanno l'obbligo di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge per le manifestazioni promosse, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

I concessionari sono responsabili per tutta la durata della concessione:

- * della custodia e della manutenzione dei locali e delle relative attrezzature e arredi;
- * dei danni, da loro stessi o da terzi causati a persone o cose all'interno dei locali concessi.

Art.15 – Limitazioni

E' fatto espresso divieto di affiggere cartelli o manifesti al di fuori degli spazi a ciò destinati e, qualora autorizzati, gli stessi dovranno essere rimossi al termine di ogni manifestazione.

Art.16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto che ne dispone l'approvazione. Dalla stessa data cessa di avere efficacia qualsiasi altra disposizione comunale che – trattando la stessa materia o materie ed argomenti affini – sia ad esso contraria o con esso incompatibile
